COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 61

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PIERACCINI ed altri; ZUCCALÀ ed altri; VALSECCHI PASQUALE e CENGARLE; Disegno di legge d'iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; LEVI ed altri: Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (*Approvato, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1115) 61

PRESIDENTE . . . 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71
CAPONI 66
GRAMEGNA 66, 71
MANCINI VINCENZO 65, 66
PAZZAGLIA 64
PIGNI 62
POLOTTI, *Relatore* 62, 67
PUCCI DI BARSENTO 63
SULOTTO 64
TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 67, 70

Votazione segreta:

PRESIDENTE 71

La seduta comincia alle 9,45.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pigni sostituisce il deputato Alini per la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri; Zuccalà ed altri; Valsecchi Pasquale e Cengarle; Disegno di legge d'iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; senatori Levi ed altri: Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri *(Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato)* (1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà, Segreto; Zuccalà, Zannier, Albertini, Pieraccini, Catellani, Cipellini, Buzio, Castellaccio, Albanese,

Vignola; Valsecchi e Cengarle; disegno di legge di iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; senatori Levi Arian Giorgina, Raia, Brambilla, Di Prisco, Samaritani, Tomasucci, Di Vittorio Berti Baldina, Salati, « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ».

Il relatore, onorevole Polotti, ha facoltà di svolgere la relazione.

POLOTTI, *Relatore*. La proposta di legge che ci viene dal Senato, come testo unificato di varie proposte di legge e di un disegno di legge governativo, ha come obiettivo quello di prorogare la legge 12 marzo 1968, n. 233, erroneamente indicata, nell'articolo 6 come, legge 12 maggio 1968. Il dispositivo in questione dava ai lavoratori emigrati in Svizzera la facoltà – in attesa della nuova convenzione da stipularsi tra il Governo italiano e quello elvetico –, per il periodo di un anno, di assicurarsi contro le malattie secondo le norme dell'assicurazione generale gestite dall'INAM.

Non essendosi realizzata la convenzione in argomento, ci troviamo, di fronte alla scadenza prevista dalla citata legge n. 233 nella necessità di prorogare – questa volta senza limiti di tempo – la facoltà di assicurarsi contro le malattie di cui godono i nostri emigrati in Svizzera. Come loro sanno, in tale paese non esiste l'assicurazione generale obbligatoria, così che per questa materia i nostri lavoratori sono tutelati o in virtù di determinate convenzioni, o in base a patti contrattuali, o per mezzo di norme speciali.

Il provvedimento di legge a suo tempo approvato concerne attualmente 78.800 beneficiari, anche se il numero dei lavoratori emigrati in Svizzera è di 350 mila unità.

Con il nuovo provvedimento si è alleggerito l'onere a carico dei lavoratori, stabilendo, in sole due voci, precedenti contributi previsti da parte dei lavoratori. Infatti, i contributi erano: 1.250 lire per un familiare a carico; 2.100 lire per due o tre persone a carico; 2.500 lire per quattro o più familiari a carico, e 1.000 lire per l'assicurazione del lavoratore frontaliero.

Con la nuova legge si propone di unificare a 1.250 lire il contributo dovuto per nucleo famigliare per tutti, qualunque ne sia la composizione, e di lasciare a 1.000 lire il contributo dovuto per sé dal lavoratore frontaliero. Resta inalterato il contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, tenendo conto che lo stanziamento della precedente legge era relativo soltanto a nove mesi. Con questa legge non è risolto l'importante problema dell'assistenza sanitaria dei lavoratori emigrati e della famiglia, in quanto che oltre ai lavoratori emigrati permanenti e frontalieri, ci sono anche i lavoratori stagionali.

C'è poi da considerare che, dato il carattere volontaristico del sistema non tutti si sono assicurati, ma soltanto 78.000 nei confronti degli oltre 400.000 lavoratori emigrati in Svizzera. Noi non possiamo che augurarci che il Governo svolga un'azione per realizzare al più presto la nuova convenzione, che gli stessi sindacati svizzeri e i sindacati italiani chiedono, in modo da stabilire la obbligatorietà dell'assicurazione e risolvere il problema degli stagionali, in modo di dare una equiparazione con questo provvedimento nei confronti di queste nostre migliaia di lavoratori costretti ad emigrare dal nostro Paese.

Si deve dire infine, che questa legge e la precedente, venendo incontro ai nostri emigrati in Svizzera, pone un altro grosso problema, e cioè quello di tutti gli altri emigranti nei Paesi non coperti da convenzioni. È indispensabile, da parte del Governo, esaminare anche questo problema, soprattutto per dare la possibilità a questi lavoratori di poter anche essi volontariamente partecipare a questo tipo di assicurazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIGNI. Evidentemente questa è una legge molto attesa dagli emigrati italiani in Svizzera e ha alle spalle una lunga storia, rappresentata dalla legge n. 233, nei confronti della quale questa rappresenta indubbiamente un passo avanti.

È anche da mettere in rilievo l'attenzione con cui gli interessati hanno seguito questo provvedimento. Vorrei ricordare le 128.000 firme raccolte in Svizzera dalle colonie libere e presentate al Presidente della Camera.

Il Governo si è reso conto che questo problema non poteva essere ulteriormente dilazionato, ma debbo dire anche che questo provvedimento rimane ancora una volta indietro nei confronti dello sforzo che i vari gruppi parlamentari avevano compiuto nella passata legislatura.

E questo l'onorevole Toros lo sa, perché faceva parte del Comitato ristretto allora operante. Noi eravamo riusciti a mettere d'accordo tutti i gruppi attorno ad un testo che era certo molto più avanzato di quello attuale, sia dal punto di vista di un minore carico contributivo per gli assistiti, sia da quello di

una maggiore area di attuazione del provvedimento. Purtroppo, ci siamo trovati di fronte al veto del Governo ed i gruppi hanno dovuto arrendersi; o almeno hanno dovuto farlo quelli di maggioranza. Il Governo, cioè, accampava questioni di copertura finanziaria, dimenticando che proprio in quei mesi stanziava centinaia e centinaia di miliardi per gli investimenti privati.

Il dispositivo che stiamo oggi esaminando rappresenta, tra l'altro, un compromesso anche nei confronti della legge presentata dal gruppo comunista e dal nostro gruppo, al Senato ed alla Camera, per quanto concerne i contributi.

A questo punto, vorrei chiedere alcune notizie all'onorevole Sottosegretario. È in grado di darci, ad esempio, informazioni circa la partecipazione elvetica alla copertura della spesa per l'assistenza in questione ? Che cosa intende fare il Governo per sollecitare almeno la definizione di una convenzione ? Certo, questa legge stabilisce, almeno parzialmente, il principio di un uguale trattamento, nei confronti dei lavoratori italiani, per coloro che lavorano in Svizzera. Rimangono, peraltro, alcune questioni che fanno sì che il nostro gruppo non possa ritenersi soddisfatto e non sia in grado, quindi, di dare la sua approvazione al provvedimento. Non voteremo contro, evidentemente, ma ci asterremo. Rimangono aperti alcuni problemi e non vogliamo che sugli stessi – finendo col diventare definitive le norme provvisorie – non vi sia spazio per una certa libertà di pressione da parte della nostra emigrazione.

Vorrei conoscere, poi, come vengono a trovarsi i lavoratori stagionali nei confronti del provvedimento in argomento; proprio dai lavoratori stagionali infatti, derivano le più grosse riserve in merito all'applicazione dello stesso.

Ed ancora, noi non siamo certo d'accordo circa la non obbligatorietà dell'assicurazione. La facoltà che viene lasciata all'interessato, apre, ovviamente, tutta una serie di possibilità di evasione. Peraltro, sia attorno al principio della obbligatorietà dell'assicurazione che sul problema degli stagionali, ferme rimanendo per noi le questioni, ci rendiamo conto che eventuali emendamenti rischierebbero di insabbiare la legge, spostando l'equilibrio dello stanziamento disposto dal Governo.

Vi è un emendamento, però, al quale non possiamo rinunciare e che crediamo non implichi grandi problemi di ordine finanziario. Mi riferisco al grande limite di questa legge, alla pregiudiziale, cioè, che impone ai nostri connazionali in Svizzera, desiderosi di godere dei benefici del provvedimento, di presentare la domanda di assicurazione entro i 90 giorni dall'inizio dell'occupazione. A nostro giudizio, ed a quello dell'emigrazione, il problema cui mi riferisco costituisce – ripeto – un grosso limite. Si ponga mente al fatto che sul mezzo milione circa di nostri lavoratori in quel paese, solo 73 mila unità, in base alle vecchie disposizioni, godono del beneficio in questione. Molti lavoratori, impossibilitati a compiere certi adempimenti entro una determinata data, continuerebbero ad essere esclusi dall'assistenza cui stiamo provvedendo.

Proporrei, quindi, di togliere i termini in argomento e di permettere all'interessato di presentare domanda di assicurazione in qualunque momento.

Io vorrei far capire agli onorevoli colleghi che se moltissimi di questi lavoratori, entro i 90 giorni, non si trovano nelle condizioni di fare, o non la fanno, la domanda, rischiano di essere esclusi da questo diritto.

PUCCI DI BARSENTO. Mi consenta l'onorevole sottosegretario di dare una risposta all'onorevole Pigni circa la sua domanda concernente gli accordi con il Governo svizzero, considerando la questione realisticamente.

Temo che questi accordi, almeno a breve scadenza, non avverranno e la ragione è la seguente: non per una mancanza di volontà da parte del Governo federale, ma per le difficoltà dovute alla struttura stessa del paese, per cui una legge di questo genere deve essere approvata da tutti i vari cantoni. In Svizzera non esiste una legge previdenziale simile alla nostra, poiché vi è la resistenza di alcuni Cantoni acché questa legge venga approvata.

È una questione che è interessante studiare dal nostro punto di vista, specialmente quando si parla dello spezzettamento regionale del nostro paese. E non dico questo per riprendere un motivo dell'impegno antiregionalistico liberale, ma perché la mancanza di una struttura unitaria in un Paese comporta spesso la conservazione di certe situazioni proprio per le particolari arretratezze di alcune componenti che non desiderano adeguarsi ad una struttura moderna. Molte iniziative in Svizzera, che sarebbero state portate avanti da i Cantoni più all'avanguardia, sono, invece, bloccate dai Cantoni più conservatori.

Quindi, quando si pone la questione di una convenzione con la Svizzera, si parla in termini non appropriati e irreali. Pertanto, la enunciazione di questo primo articolo della proposta di legge non mi sembra realistica.

Credo che tutta la Commissione debba valutare questa situazione, per cui bisogna cominciare a tener presente la possibilità che la situazione rimanga statica e che per risolverla occorre procedere in modo unilaterale da parte nostra.

Vorrei quindi rispondere ad alcune altre osservazioni fatte dall'onorevole Pigni. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, sono perfettamente d'accordo con lui, ma guardando la questione dal punto di vista della premessa che ho fatto, è necessario quindi risolvere i loro problemi radicalmente.

Assicurazione facoltativa o obbligatoria? Anche qui vale quello che ho detto prima. Se pensiamo alla situazione come una situazione generale, bisogna arrivare all'assicurazione obbligatoria.

Questa legge, come ha detto l'onorevole Pigni, è molto attesa dai nostri lavoratori in Svizzera ed ora ci si pone il problema se modificarla e quindi rimandarla al Senato, oppure approvarla e studiare poi l'opportunità e i modi di una modificazione successiva.

Pur non essendo d'accordo sulla formulazione di tanti articoli, il nostro gruppo esprime il voto favorevole proprio per il fatto che non vorremmo dilazionarne l'entrata in vigore. Rimangono tuttavia le riserve che ho fatto; riserve, che sono sostanziali e che riguardano le prospettive future ed i termini di un problema che non può essere risolto se non in maniera completa e definitiva.

PAZZAGLIA. La proposta di legge che stiamo esaminando ci richiama ampiamente ai molti problemi dell'emigrazione ed alle condizioni in cui la stessa si svolge. Non siamo di fronte ad un fenomeno temporaneo e contingente, ma ad una situazione che dura da anni e di cui, almeno per quanto riguarda alcune regioni d'Italia, non è prevedibile una immediata o prossima cessazione. Pur tuttavia, i problemi relativi a detto fenomeno vengono tuttora affrontati con soluzioni parziali e insodisfacenti.

I problemi dell'emigrazione italiana in Svizzera non possono certo riassumersi in quello indicato dalla proposta di legge che stiamo esaminando; ve ne sono molti altri. Ma anche qualora volessimo fermarci alla sola assistenza sanitaria, dovremmo almeno dire che la stessa non concerne unicamente i nostri emigranti in terra elvetica. Ed è sorprendente che su argomento di tanta vastità ci si sia incanalati in soluzioni del tipo proposto, che sono limitate ad un settore della nostra emigrazione e che risultano del tutto insodisfacenti. È questo un primo rilievo, di carattere generale, che ritengo di dover fare. Noi dovremo certo arrivare a discutere una soluzione che concerna tutte le situazioni relative all'assistenza sanitaria ai nostri emigranti, di qualsiasi territorio.

La soluzione prevista dal provvedimento al nostro esame è dunque limitata. Ma c'è di più. La stessa, oltre che prevedere un'assicurazione facoltativa, stabilisce delle regole che, all'atto pratico, si paleseranno assolutamente inadatte alle esigenze dei lavoratori cui si indirizza la proposta di legge. L'aspetto, toccato anche da altri colleghi, dell'obbligo della presentazione della domanda entro una determinata data, è di enorme rilievo; non solo perché il lavoratore potrebbe trovarsi, ad un certo momento, nella condizione di volere quella assicurazione facoltativa che nei primi 90 giorni non aveva voluto, ma anche perché l'assistenza sociale ai nostri lavoratori all'estero è particolarmente carente. Senza una assistenza sociale adeguata, il lavoratore che si reca all'estero, non è in grado di conoscere quali sono le condizioni alle quali egli può ottenere l'assicurazione malattia facoltativa. Il tutto, non soltanto perché vi è spesso, nel lavoratore un'impreparazione di carattere tecnico e professionale, ma perché esiste sempre nell'emigrante un'impreparazione di carattere legislativo. L'assistenza sociale, onorevoli colleghi (io ho avuto spesso occasione di visitare lavoratori all'estero), è l'argomento che suscita nei nostri emigranti il maggior senso di insodisfazione.

A questo punto sembra a me che la proposta di legge meriterebbe di essere respinta per essere rivista organicamente. Mi rendo per altro conto che, nonostante il carattere parziale ed insodisfacente della stessa, quello che viene proposto è sempre meglio del nulla. Di conseguenza, la responsabilità della reiezione di un tale provvedimento io non la assumerò, ne può assumerla il mio gruppo. Per altro, io non mi sento neppure di dare l'approvazione ad un'iniziativa che è quella che ho descritto. È indubbio che noi dovremo, in ogni caso, tornare sull'argomento per dare un assetto definitivo al problema dell'assistenza ai nostri lavoratori all'estero.

SULOTTO. Desideriamo anche noi far rilevare che il problema della tutela dei nostri compatrioti emigrati deve essere affrontato in modo organico. Non bisogna dimenticare che siamo di fronte ad una massa di 4-5 milioni

di italiani sparsi nel mondo, anche se ci rendiamo conto che il nucleo di maggiore concentrazione è rappresentato dalla Svizzera. Desideriamo anche noi, in ogni caso, richiamare l'attenzione della Commissione sulla esigenza che il problema in questione sia affrontato in modo organico, ed al più presto. Deprechiamo il sistema, messo ancora una volta in atto, di affrontare le questioni in modo settoriale, anche se operiamo in un campo in cui - come è già stato ricordato - sono state assunte delle iniziative specifiche (attraverso raccolta di firme, delegazioni inviate, ecc.). Voglio dire, cioè, che non sarebbe possibile, da parte nostra, deludere le attese che esistono nel particolare settore di cui ci stiamo occupando.

Pur richiamando il problema di carattere generale, dunque, siamo convinti che il provvedimento al nostro esame rappresenti pur sempre un passo in avanti. Conseguentemente, non ce la sentiamo di respingere un documento di questo tipo. Desideriamo, peraltro, pur nell'ambito del limitato provvedimento, sottolineare alcune questioni.

Mi riferisco al problema dei lavoratori stagionali, che deve certo essere risolto, e alla non obbligatorietà dell'assistenza mutualistica e farmaceutica. È un diritto, quello all'assistenza in questione, che tutti i lavoratori hanno. Non capisco perché non debba agirsi nella stessa maniera per coloro che sono costretti ad emigrare. Esiste, poi, il problema dell'obbligo alla presentazione della domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge o dall'inizio dell'occupazione.

Non si può modificare il provvedimento - si dice - altrimenti si deve tornare al Senato. A me non pare che questo possa essere un argomento decisivo. Se il Governo e tutti noi indistintamente siamo d'accordo, almeno per quanto riguarda questo aspetto di mantenere aperto il diritto e non subordinarlo al fatto che presenti la domanda entro un determinato periodo, nessuno ci impedisce di modificare e trasmettere la proposta di legge immediatamente al Senato, il quale potrebbe con urgenza esaminarla. Noi pensiamo che, volendo, abbiamo tutta la possibilità di fare le richieste modifiche, senza rinviare notevolmente l'attuazione.

Per questo motivo siamo d'accordo almeno per un emendamento che elimini il termine per richiedere l'iscrizione all'assicurazione, richiamando l'attenzione di tutti sull'importanza che può avere questa modifica, ferme restando tutte le critiche di carattere generale che abbiamo fatto.

MANCINI VINCENZO. Ritengo che la legge debba essere approvata nel testo pervenuto dal Senato. Non mi sfuggono le considerazioni fatte dagli onorevoli Pazzaglia e Sulotto; però non possiamo lasciare scoperto un settore per il quale c'era già una legge, la quale ha perso la sua efficacia e la sua validità con il 31 dicembre 1968.

Con l'articolo 6 si mira proprio a coprire i provvedimenti amministrativi adottati per un periodo in cui, carente il dispositivo legislativo, si è assicurata egualmente l'assistenza di malattia agli emigranti.

Quindi, sotto questo profilo - mentre mi associo anche io alle sollecitazioni svolte perché anche per gli emigrati negli altri paesi, per i quali manca un'assicurazione contro le malattie, si apprestino questi strumenti di intervento - sono dell'avviso che non sia il caso di stare a riesaminare la legge, proprio per questa necessità di coprire un periodo in cui l'assistenza di malattia è stata comunque erogata, pur essendo carente il disposto legislativo.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, di cui alle osservazioni dell'onorevole Pigni, è un settore in cui anche io aspetto delle dichiarazioni da parte del Governo. Però, i lavoratori stagionali spesso preferiscono conservare questa loro posizione, perché il nucleo familiare ha già un'altra copertura previdenziale. Sono per lo più braccianti agricoli i quali continuano a conservare l'iscrizione negli elenchi anagrafici. Quindi hanno già diritto ad una assistenza.

Per quanto riguarda la richiesta eliminazione del termine entro cui presentare la domanda, se riesaminiamo un po' la proposta iniziale del senatore Pieraccini, vediamo che il motivo che spinse il proponente a presentare quella proposta non era tanto riferito alla fissazione di un termine entro cui presentare la domanda, ma la preoccupazione che vi fosse la possibilità, per le variazioni insorgenti nel nucleo familiare dopo quella data, di ottenere egualmente la copertura assistenziale e previdenziale.

Ed a questo soccorre l'articolo 3 che dice che le variazioni debbono essere notificate entro quarantacinque giorni dall'evento che le ha determinate. Stabilire una data entro la quale i nostri lavoratori debbono presentare la domanda, credo che serva a vari motivi. Innanzi tutto, se noi lasciassimo senza determinazione di data, andremmo a sovvertire il concetto di assistenza e previdenza. Non possiamo lasciare il tutto in maniera equivoca.

Novanta giorni credo che siano largamente sufficienti per i lavoratori. I nostri emigrati avranno notizia di questo provvedimento, appena lo avremo approvato e, se interessati, potranno presentare immediatamente la domanda. Quindi, nessuna preoccupazione dovrebbe sussistere per la fissazione di un termine, piuttosto ampio, che d'altro canto garantisca che la domanda di assicurazione non sia presentata soltanto quando l'interessato o il nucleo familiare ha necessità di fare ricorso all'assistenza di malattia.

Vi è anche un rilievo di carattere amministrativo. Il contributo che corrisponde lo Stato, ripartito tra INAM e Cassa malattia di Trento e Bolzano, viene ripartito in proporzione dei soggetti assistiti dagli enti suddetti. Quindi, anche da parte di questi enti c'è la necessità di conoscere in tempo il numero degli iscritti.

Con queste mie modeste considerazioni, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dato che la legge precedente è scaduta o, tenendo conto dell'articolo 6, scade il 30 aprile 1969, sembrerebbe che anche coloro che si erano iscritti in passato debbano ripresentare domanda d'iscrizione.

MANCINI VINCENZO. Non credo. Comunque è sufficiente che facciano domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge per essere coperti.

CAPONI. Io dissento dal collega onorevole Vincenzo Mancini, per l'esperienza della mia regione, che fornisce alla Svizzera molti lavoratori. I nostri frontalieri sono decine di migliaia di stagionali che partono alla fine di maggio per rientrare a novembre. Questi lavoratori sono un po' come le formiche: lavorano in estate per poter vivere in inverno. Tra le esigenze primarie della vita c'è – come tutti sanno – anche quella dell'assistenza di malattia: e siccome qui è già stata sollevata la questione dei lavoratori stagionali, io sono costretto a sottolineare l'urgenza e la necessità. Se la mia interpretazione della legge è giusta, mi pare di avere capito che in essa ci si riferisca ai lavoratori italiani residenti in Svizzera senza nessuna specificazione: mi pare che sarebbe il caso di chiarire bene questo particolare, se cioè i lavoratori stagionali maturano il diritto in Italia all'assistenza INAM. Tutto questo volevo dire soltanto per sollevare nuovamente una questione: questione che ho già avuto occasione di far presente ai precedenti Sottosegretari, al precedente Governo, e nella precedente legislatura. La questione riguardante il ritardo con cui queste pratiche assistenziali e previdenziali, di pensione o a esempio per silicosi, vengono espletate. Secondo me è necessario trovare un modo per ovviare a questi ritardi. Io ad esempio so di casi di pratiche di lavoratori italiani residenti in Svizzera, in Belgio e in tutti i paesi del MEC, che attendono di essere risolte da quattro-cinque anni. Non vorrei che questa nuova legge avesse lo stesso modo di applicazione: chiederei quindi all'onorevole Sottosegretario di intervenire presso il Ministero degli esteri per accelerare queste pratiche.

GRAMEGNA. Ritengo che sarebbe stato opportuno allargare il discorso a tutto il problema dell'emigrazione italiana all'estero, allacciandosi anche a leggi precedenti. Oggi è infatti venuto avanti il problema del Mezzogiorno: Avola e Battipaglia sono infatti il risultato della situazione economica esistente. Reduce dalla Sardegna, ho potuto rendermi conto di persona dello stato dei lavoratori di quella regione, e capire che noi non possiamo limitarci, come Commissione lavoro, ad esaminare solo parzialmente i problemi previdenziali che riguardano i lavoratori italiani in Svizzera. Noi dobbiamo, secondo me, spostare l'asse del discorso a tutti i lavoratori che risiedono nei vari paesi del MEC dove essi sono riusciti a trovare quel lavoro che nel nostro paese ancora non viene garantito a tutti. Tuttavia dobbiamo renderci conto che questo provvedimento, pur con tutti i limiti, le insufficienze e le inadeguatezze, ha una sua importanza e concretezza. Ed è quindi un provvedimento, che pure con le osservazioni fatte dal collega onorevole Sulotto, deve essere al più presto concluso. Io ritengo tuttavia che sia necessario, d'accordo con il rappresentante del Governo – e considerato che già un analogo ordine del giorno fu approvato dal Senato della Repubblica il 26 febbraio – presentare un ordine del giorno che impegni il Ministro, anzi il Governo, affinché sia reso esecutivo il nuovo regolamento per la cessazione del rapporto di lavoro. Vorrei cioè conoscere se da quella data ad oggi, considerato anche lo stato abbastanza serio in cui si trovano i lavoratori italiani all'estero, sono stati fatti passi in questa direzione. Alle assemblee che vengono tenute presso i nostri consolati partecipano sempre diversi Sottosegretari ed a volte anche dei Ministri, e vi

partecipa anche la televisione, io vorrei sapere se concretamente si fa qualche cosa. E ritengo quindi che sarebbe necessario impegnare la nostra Commissione a svolgere un accurato lavoro di reperimento delle notizie per stabilire quali sono in effetti le condizioni dei nostri lavoratori – che sono decine di migliaia – all'estero. Un'ultima cosa prima di concludere: il collega Mancini ha affermato che in alcune zone la maggioranza degli emigrati proviene dal settore agricolo, il che consente loro di conservare in Italia una posizione assicurativa. Questo in linea di massima potrebbe essere vero. Vi è tuttavia da segnalare l'azione di stillicidio continuo che viene operata sugli elenchi anagrafici e che mette in serio pericolo il mantenimento della posizione assicurativa per decine di migliaia di lavoratori. Vorrei chiedere: quando andremo ad una definitiva sistemazione della posizione previdenziale dei lavoratori agricoli in Italia ?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

POLOTTI, *Relatore*. Vorrei dare intanto un'informazione: la Commissione esteri ha iniziato ieri la discussione del problema degli emigrati, con una relazione del sottosegretario. È stato anche deciso che la Commissione esteri svolgerà una indagine conoscitiva con le organizzazioni sindacali, come era stato da tempo annunciato. Con questa indagine si affronterà quindi in maniera vasta tutto il problema dell'emigrazione. Vorrei poi rispondere al collega onorevole Pazzaglia circa la richiesta di estendere il provvedimento a tutti gli emigrati. Vorrei prima di tutto pregarlo di non dimenticare che una parte notevole della nostra emigrazione è di carattere stagionale e si svolge generalmente all'interno degli stati europei, nell'area del MEC. Per questi lavoratori vedremo al più presto di stabilire collaborazioni con la Gran Bretagna e con gli altri paesi, in modo che l'assicurazione, anche se facoltativa, copra tutti gli emigrati stagionali.

Naturalmente, deve essere mantenuto l'obiettivo della copertura totale, soprattutto quando parliamo della Svizzera, perché è veramente lì dove si verifica il fenomeno: su 500.000 emigranti, l'anno scorso erano soltanto 78.000 quelli che si erano assicurati.

Quindi dobbiamo fare in modo di poter dare la sicurezza dell'assicurazione per tutti.

Per quanto riguarda l'articolo 3 ed il problema dei 90 giorni, vorrei far presente che in realtà qui c'è un errore: invece di una « e », c'è una « o ». Quindi, i 90 giorni decorrono sempre dall'inizio della occupazione. Per cui, può anche verificarsi che un lavoratore, occupato oggi, non è assicurato, ma è a conoscenza della legge e domani, con la mobilità, diventa facilissimo il reinserimento e la riiscrizione nelle liste.

Invito, quindi, la Commissione ad approvare la proposta di legge e il Governo a darle sollecita attuazione, considerando però il provvedimento ancora interlocutorio; mi preoccuperebbe se, essendo stato soppresso il limite di un anno di applicazione, si dovesse considerare questa come una soluzione definitiva, mentre invece l'obiettivo è quello di arrivare all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

TOROS. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io debbo associarmi particolarmente alle considerazioni che ha fatto l'onorevole relatore. Io penso che tutti debbano soffermarsi a considerare in modo particolare questo problema prima di esprimere il voto, che mi auguro sia favorevole, perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad una delicatissima situazione.

Come è stato fatto rilevare, nella passata legislatura l'iniziativa di tanti parlamentari è stata poi affiancata dal Governo per realizzare un primo intervento legislativo con la legge del 1968, n. 233. Quella volta avevamo ricevuto dalla Svizzera una petizione corredata da circa settantamila firme. Questa volta le firme dei nostri emigranti sono aumentate; ciò dimostra che questo problema è molto sentito e basta meditare su questa caratteristica di democratica pressione sui governanti italiani per individuare l'aspettativa e sotto tanti aspetti anche una certa accettazione dell'impostazione che l'Italia ha dato a questo problema, in attesa dell'accordo, che dovrebbe concludersi tra Svizzera e Italia nella sua sede naturale, cioè nella sede prevista dalla convenzione italo-svizzera.

È una situazione non positiva che obbliga tutti noi oggi ad approvare questa proposta e dobbiamo stare anche attenti di non indebolire, con una certa impostazione, se così si può dire, il potere contrattuale della delegazione italiana nelle trattative. Noi oggi, e facciamo bene dato il vuoto esistente in sede internazionale per mancanza di accordi, stiamo domandando allo Stato italiano un contributo per soddisfare tali esigenze dell'assistenza di

malattie dei familiari dei nostri emigrati; ma quando la Svizzera dovesse vedere che il problema è risolto totalmente da parte italiana, certamente non si preoccuperebbe poi, come dovrebbe, di contribuire per una parte alla soluzione di questo problema.

Spero di essere stato interpretato nella maniera giusta, perché con questo non voglio dire che non dobbiamo con velocità approvare e risolvere il problema, ma stiamo attenti che noi, con una certa impostazione, indeboliamo il potere contrattuale della delegazione italiana!

Noi non vogliamo risolvere il problema in modo definitivo, se non attraverso la via dei lavori della Commissione mista, quindi con un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera. Non vogliamo caricare sull'Italia questioni e quote che debbono essere caricate invece sulla Svizzera. Naturalmente, gli accordi bilaterali sono come i matrimoni: per sposarsi bisogna essere in due. Insieme alla volontà italiana bisogna incontrare anche la volontà svizzera e soprattutto non possiamo dimenticare la caratteristica dell'ordinamento svizzero, cioè che non dipende tanto da un accordo che si potrebbe fare con il governo svizzero e se volete anche con il Parlamento federale, ma che c'è una competenza dei sindacati, delle associazioni industriali e particolarmente dei Cantoni. Quando parliamo di accordi e di obbligatorietà, non possiamo dimenticare questa situazione.

Direte che non era necessario che facessi questa considerazione, ma mi è sembrata doverosa, tenendo conto che si è parlato di obbligatorietà e di impostazione unilaterale. Ho creduto doveroso fare questa considerazione perché il Governo non può non associarsi alle considerazioni fatte sulla necessità di risolvere questo problema per i nostri lavoratori emigrati in Svizzera ma con le famiglie in Italia; ma dobbiamo tenere conto della realtà sulla quale dobbiamo lavorare. Ed ha fatto bene il relatore a ricordare che certi problemi purtroppo sono antichi e nello stesso tempo sono tremendamente attuali, per determinati aspetti.

Il discorso di carattere generale sui problemi dell'emigrazione e sui problemi assistenziali è un problema che non è male affrontare in questa sede anche se soltanto con soluzioni particolari. È logico che il problema, per la generalità degli aspetti che investe, non può essere affrontato soltanto dalla Commissione Lavoro, ma debba essere trattato in sede di Commissione Esteri, tuttavia noi abbiamo il compito – proprio per le caratteristiche dell'emigrazione – di dare almeno al problema della assistenza una soluzione che non contrasti con i Regolamenti comunitari e che affronti e risolva almeno in parte questo problema. Anche recentemente il ministro Brodolini, a Bruxelles, ha chiesto la revisione di questi regolamenti, ed è proprio per questo che noi non dobbiamo pregiudicare con il nostro lavoro la soluzione nell'area comunitaria di questi problemi, ma dobbiamo cercare di adeguarlo al sistema contributivo esistente. Cioè noi non dobbiamo, con i nostri regolamenti, concedere agli industriali svizzeri per accordi estensivi che possano anche servire poi anche per gli industriali tedeschi e così via. Il parere del Governo in questo campo è quello di risolvere il problema portando ai lavoratori il minimo di sacrificio e tenendo conto delle realtà diverse nelle quali essi lavorano, impostando tutto il lavoro in maniera da non pregiudicare il nostro potere contrattuale. Con queste considerazioni spero di aver indirettamente risposto ai problemi sollevati dai diversi interventi.

Vorrei ora sottolineare un problema: come si troveranno i lavoratori stagionali? Il provvedimento riguarda soprattutto loro, cioè quei lavoratori che non portano all'estero la famiglia. È chiaro tuttavia che quando la legge diverrà esecutiva, come si prevede all'articolo 3, chi era già iscritto in base alla precedente legge, passa automaticamente a beneficiare di questa, dopo di che ha sei mesi di tempo per risolvere il problema. È stato poi anche avanzato il problema dei 90 giorni: il Ministero del lavoro provvederà alla divulgazione in tutti i sensi della legge, sia in Italia che all'estero, in modo che tutti i lavoratori ne siano a conoscenza diretta. Tale opera di divulgazione servirà soprattutto per chi aspetterebbe di iscriversi solo ed esclusivamente quando sia malato. Io non vorrei mancare di rispetto ai lavoratori, ma purtroppo non in tutti alberga la sufficiente coscienza mutualistica, e quindi l'opera di divulgazione servirà anche e soprattutto per i lavoratori galantuomini. È dunque bene fare delle norme che obblighino i lavoratori a rispettare certe scadenze. Tuttavia se con i novanta giorni si creeranno delle situazioni delicate, vedremo di valutarle nella giusta misura.

Facendo una ulteriore considerazione, a proposito del testo del Senato, osservo che il secondo comma dell'articolo 2 richiederebbe una formulazione più chiara: penso comunque che, considerata l'urgenza e l'attesa vivissima dei lavoratori, si debba ritenere sufficiente la discussione che già si è

svolta al Senato e che viene svolta adesso alla Camera perché si intenda chiaramente che l'assistenza spetta anche per le malattie insorte dopo la cessazione del lavoro in Svizzera per i primi sei mesi di disoccupazione. La norma deve essere interpretata nel senso di giustizia, cioè l'INAM si baserà sulle risultanze dei lavori parlamentari per eliminare dubbi ed interrogativi.

Tutto questo in attesa che la Commissione mista riprenda i suoi lavori, in modo da trovare l'accordo su una convenzione che risolva l'intero problema.

In merito poi all'altro problema, quello dell'assistenza generale, per tutti i lavoratori cioè emigrati anche nei paesi di emigrazione transoceanica, vorrei ricordare che il comitato consultivo italiano sta costituendo due comitati proprio per cercare una soluzione anche a questo problema. Nella sua relazione il sottosegretario Pedini ha proposto anche di sentire tutte le organizzazioni non solo quelle sindacali, ma anche quelle operanti all'estero, per avere su questo problema orientamenti e contributi.

Al termine di queste mie considerazioni credo sia inutile far presente alla Commissione quale sia il valore del provvedimento che abbiamo al nostro esame: non farò quindi altre considerazioni in quanto tutta la Commissione credo sia convinta della necessità di dare parere favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

A partire dal 1° maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonché dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore frontaliero quando si trovi in Italia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'Autorità consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera.

La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che le ha determinate.

All'articolo 3 è stato presentato da parte dell'onorevole Pigni un emendamento al primo comma inteso a sopprimere le parole « entro novanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge o dall'inizio dell'occupazione ».

PIGNI. Il sottosegretario, come abbiamo sentito, ha detto che l'emendamento provocherebbe un ritardo nell'applicazione della legge. Tuttavia io penso che quando c'è la volontà politica e c'è il consenso della maggioranza della Commissione, anche la questione dell'emendamento sarebbe superata ed in mezz'ora tutto potrebbe essere risolto, ed anche la questione di sentire il Senato diventerebbe una cosa brevissima. D'altronde capisco che ci sono in ballo grosse questioni come le pensioni, ma la considerazione che mi induce a ritirare l'emendamento non è tanto che avremmo dei lavoratori non galantuomini...

TOROS. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La prego, onorevole, di voler interpretare le mie parole nel senso buono.

PIGNI. Su questo terreno riteniamo che il provvedimento finisca per assumere un carattere discriminatorio. Comunque, mi rendo conto che fare una battaglia per far votare l'emendamento, significa che rischierei di votarlo da solo o con qualche collega. Quindi non insisto.

Rimango però fermo nel dire che il gruppo del PSIUP non si sente di dare il consenso alla legge, proprio perché ha trovato conferma, da una serie di interventi, sui limiti della legge. Quindi ci asterremo, sottolineando che il Governo poteva fare un maggiore sforzo sul piano finanziario e accettare di ridurre il contributo a carico dei lavoratori, nella misura di 5.000 lire annue, come avevamo concordato nella passata legislatura in sede di Comitato ristretto.

Rimane fermo che si tratta di un provvedimento provvisorio e ci auguriamo che la soluzione definitiva abbia a superare tutte le riserve che abbiamo dovuto formulare.

Pertanto, risulti a verbale che il nostro gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dall'onorevole Pigni il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede:

con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;

con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge.

All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6, avvertendo che il Senato ha formalmente corretto il suo testo in « legge 12 marzo 1968 », anziché « legge 12 maggio 1968 ».

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e fino al 30 aprile 1969 continuano ad avere efficacia le norme della legge 12 marzo 1968, n. 233.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

GRAMEGNA. Noi voteremo a favore di questa legge, fermo mantenendo il nostro atteggiamento e le nostre valutazioni, che sono state qui espresse e, in pari tempo, pur votando la legge, dichiariamo che continueremo nel Parlamento e nelle file dell'emigrazione italiana in Svizzera l'azione per costringere il Governo a prendere nuove posizioni che riteniamo siano conformi alle esigenze ed ai bisogni dell'emigrazione italiana, non solo in Svizzera, ma in tutti gli altri Paesi.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; VALSECCHI PASQUALE e CENGARLE; disegno di legge d'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; senatori LEVI ed altri: « Norme per l'assistenza sanitaria ai famigliari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e dei lavoratori frontalieri » (*Approvata, in testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1115).

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi Tina, Biaggi, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Camba, Caponi, Corti, Dall'Armellina, Di Marino, Ferioli, Gitti, Gramegna, Gunnella, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Mosca, Nucci, Pajetta Giuliano, Pisicchio, Polotti, Pucci di Barsento, Rossinovich, Scalia, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Zaffanella.

Si è astenuto:

Pigni.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO